Non può vedersi imparzialità nella gestione del Comune, laddove le «solite» ditte continuino ad essere destinatarie di affidamenti o certi soggetti gestiscano in una sorta di «monopolio» strutture destinate alla fruizione pubblica.

In questo quadro si ritiene che le situazioni descritte rendano plausibile, nella concreta realtà di quel territorio e in base ai dati informativi acquisiti, l'ipotesi quanto meno di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali rispetto a quelle logiche e, come noto, dette situazioni non si traducono, necessariamente, in comportamenti penalmente sanzionabili imputabili ai singoli amministratori.

Il quadro indiziario che emerge dalla relazione resa dalla Commissione di accesso, a prescindere dalla eventuale valenza sul piano penale dei singoli episodi, denota dunque un livello preoccupante di compromissione della regolare funzionalità dell'Ente.

In effetti la maggior parte dei settori comunali è apparsa inadeguata e afflitta da prassi operative spesso avulse dall'attuale quadro normativo.

Il complesso di questa situazione denota pertanto un generale stato di precaria funzionalità dell'Ente e soprattutto una legalità «debole», in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata. Il Comune, proprio in ragione delle anzidette problematiche, non appare in grado di costituire un filtro efficace alle inevitabili pressioni che da un siffatto, difficile contesto derivano.

Questa situazione finisce per essere funzionale agli interessi ampiamente descritti, direttamente o indirettamente riconducibili a esponenti della criminalità organizzata, che si sostanziano nell'esigenza, per loro fondamentale, di mantenere il vantaggioso status quo ampiamente descritto. A fronte di tali interessi, vi è stata se non una connivenza, una sostanziale acquiescenza o comunque un'incapacità di intervento da parte dell'Amministrazione comunale.

In effetti, le criticità riscontrate in sede di accesso hanno riguardato proprio i settori in cui si appuntano i sostanziali interessi degli esponenti della cosca. Se è vero che diverse di queste deviazioni sono addebitabili all'apparato burocratico, è però altrettanto vero che nei confronti di questo non vi è stato da parte del vertice politico-amministrativo l'esercizio di alcun efficace controllo o vigilanza.

Una siffatta situazione, consolidata negli anni e alla quale l'attuale Amministrazione, non appare in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Cerignola capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di Cerignola e dei rapporti interpersonali ampiamente esposti, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il prefetto: GRASSI

19A06914

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 2019.

Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, della legge n. 232 del 2016 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 della citata legge n. 232 del 2016, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del 2016, ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016;

Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e che, ai fini della determinazione del predetto saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, compreso, per gli anni 2017-2019, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, mentre non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del 2016 che disciplina, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, le sanzioni da applicare agli enti inadempienti;

Visto l'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, che disciplina le sanzioni da applicare nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo;

Visto l'art. 1, comma 479, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione dei risultati del pareggio di bilancio, alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera *b)*, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;

Visto l'art. 1, comma 479, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali risultati, per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

Visto l'art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevedono la possibilità di effettuare investimenti finanziati da operazioni di indebitamento e dall'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionali, disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che gli enti territoriali non possono beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP);

Visto l'art. 2, comma 14, e l'art. 4, comma 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, i quali prevedono che gli enti beneficiari degli spazi finanziari acquisiti attraverso le intese regionali e i patti di solidarietà nazionale trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento;

Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza»;

Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato regioni il 15 ottobre 2018, nel quale le regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione a decorrere dall'anno 2021 e concordano, altresì, di verificare, in occasione della predisposizione della legge di bilancio per l'anno 2020, la possibilità di anticiparne l'utilizzo;

Viste le sotto riportate disposizioni legislative che, in attuazione del richiamato art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, hanno avviato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il progressivo integrale utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti:

a) i commi dal 495 al 495-*ter* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che assegnano e ripartiscono alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari a favore delle regioni per 500 milioni dal 2017 al 2019 nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, e in particolare, il comma 495-*ter*, che, per l'anno 2019, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al predetto comma 495 tra le regioni a statuto ordinario per effettuare negli anni dal 2019 al 2023 investimenti nuovi, la cui realizzazione è certificata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475;

b) l'art. 44, comma 6-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale prevede che in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici;

Visti i commi 833 e 834 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplinano il rilancio e l'accelerazione degli investimenti pubblici delle regioni a statuto ordinario attribuendo per l'anno 2019, un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'intero comparto, con possibilità di rimodulazione degli importi spettanti alle singole regioni — indicati nella tabella 4 allegata alla predetta legge n. 145 del 2018 — con accordo da sancire in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo altresì la destinazione di un importo di almeno 800 milioni di euro per il 2019 e 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a nuovi investimenti, sia diretti che indiretti;

Visto il comma 839 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento le regioni certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rinviando ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità del monitoraggio e della certificazione;

Visto il comma 841 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale, fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle medesime regioni, per il settore non sanitario, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 833, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla citata legge;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui ai commi 469 e 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 per le regioni a statuto ordinario;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 17 ottobre 2019 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Per l'esercizio 2019, le regioni a statuto ordinario forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 503, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato *A* al presente decreto.

2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2020, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali e alla realizzazione degli investimenti previsti dall'art. 1, commi da 495 a 495-*ter*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dall'art. 1, commi 833 e 834 della legge 28 dicembre 2018, n. 145, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato *B* al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2019

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

ALLEGATO *A*

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte delle regioni, relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 508, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'esercizio 2019.

A. *Istruzioni generali.*

A.1. *Tempi e modalità di trasmissione* — Le regioni a statuto ordinario trasmettono le informazioni riguardanti il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali attraverso il modello 1SF/19 - Sezione 1, riferito al 30 settembre 2019 ed al 31 dicembre 2019, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio.

Nel caso in cui il presente decreto fosse emanato in data successiva a quella prevista per l'invio dei dati relativi al 30 settembre, le informazioni inerenti al monitoraggio del saldo dovranno essere inoltrate entro un mese dalla pubblicazione del decreto stesso.

Per quanto riguarda l'analisi degli spazi finanziari acquisiti e degli investimenti impegnati ai sensi dell'art. 1, commi 833 e 834, della legge 28 dicembre 2018, n. 145, l'apposita sezione 2 del citato modello 1SF/19 andrà compilata esclusivamente con riferimento al 31 dicembre 2019, fermo restando l'obbligo di trasmissione entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.

I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e con segno positivo, salvo la voce *O)* che, in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di saldo, può assumere valore negativo.

A.2. *Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso* — Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze delle applicazioni web dedicate al pareggio 2018, predisposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio 2019 sino a quando la regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.3. *Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio* — Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al pareggio del sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio».

A.4. *Altri riferimenti e richieste di supporto* — Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza per pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06/47612375-2125-2782 dalle 8,00 alle 18,00, con l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00;

pareggiobilancio@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;

rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it per il monitoraggio BDAP/MOP indicando nell'oggetto della e-mail «Monitoraggio investimenti a valere su spazi finanziari MONIT/19 - Regione xxx».

B. *Istruzioni per la compilazione del modello 1SF/19.*

B.1. *Istruzioni generali* — Per il monitoraggio 2019 del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali previsto dall'art. 1, comma 469, della legge n. 232 del 2016, è stato predisposto il modello n. 1SF/19, articolato in due sezioni, la sezione 1 riguardante la verifica dell'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 466, legge n. 232) per la quale è previsto il monitoraggio infrannuale, la sezione 2 relativa all'analisi degli spazi finanziari acquisiti e degli investimenti impegnati ai sensi dell'art. 1, commi 833 e 834, della legge 28 dicembre 2018, n. 145, per la quale è previsto solo il monitoraggio al 31 dicembre 2019.

Entrambe le sezioni sono compilate seguendo le seguenti regole:

gli importi indicano i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (ad esempio: i dati concernenti il monitoraggio al 30 settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2019; i dati a tutto il mese di dicembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 2019). Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti concernenti il monitoraggio, che prevede un messaggio di avvertimento *(warning)*, di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati. Nel caso in cui, a seguito di un errore materiale di inserimento, i dati di compe-

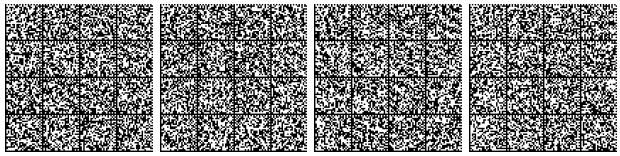

tenza o di cassa risultassero inferiori ai corrispondenti dati del trimestre precedente, è necessario procedere ad una rettifica dei dati inseriti nel trimestre precedente;

gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi.

B.2. *La sezione 1: verifica equilibrio entrate finali - spese finali* — La prima sezione del modello 1SF/19 è articolata in due colonne denominate:

a) «Dati gestionali COMPETENZA a tutto il …… 2019» (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)», riguardante i risultati di competenza finanziaria del 2019: ovvero gli accertamenti e gli impegni esigibili a tutto il periodo di riferimento del 2019: ovvero gli accertamenti e gli impegni esigibili nell'esercizio 2019 registrati nel periodo di riferimento, gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 2019 di entrata e di spesa e gli eventuali spazi finanziari acquisiti o ceduti nel periodo oggetto del monitoraggio. I dati riguardanti tale colonna sono inseriti dall'ente, salvo quelli riguardanti i totali, le formule e gli spazi finanziari, calcolati in automatico dall'applicativo del pareggio;

b) «Dati gestionali CASSA a tutto il …… 2019» riguardante i risultati di cassa, ovvero gli incassi e i pagamenti effettuati nel periodo di riferimento del 2019 (in conto competenza e in conto residui), al fine di verificarne l'andamento anche in considerazione dell'applicazione della premialità prevista dall'art. 1, comma 479, lettera *a)*, della legge n. 232 del 2016. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso del 2019 per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio per le anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.

La prima ripartizione della sezione 1 del modello riguarda il fondo pluriennale di entrata, articolato nelle seguenti voci, non valorizzabili con riferimento alla terza colonna, riguardante la cassa:

A1) fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti;

A2) fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito;

A3) fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie;

A4) fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2018.

Tali voci sono compilate indicando l'importo degli stanziamenti di bilancio aggiornati riguardanti l'esercizio 2019, iscritti in entrata del bilancio di previsione 2019-2021, salvo la voce riguardante il «Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito», che è compilata al netto delle quote finanziate da debito.

La voce A4) indica l'importo degli impegni cancellati dalle scritture contabili dopo l'approvazione del rendiconto 2018, quando non è più possibile adeguare i risultati di tale esercizio alle operazioni poste in essere nel 2019, riguardanti la formazione del fondo pluriennale di spesa 2018. La valorizzazione di tale voce consente di dare corretta applicazione all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che ai fini della determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese finali non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Le ripartizioni successive della sezione 1 del modello del monitoraggio riguardano:

i titoli di entrata 1, 2, 3, 4 e 5 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella prima colonna sono inseriti gli accertamenti delle entrate finali registrati nel periodo di riferimento, mentre nella seconda colonna sono inseriti gli incassi effettuati dal tesoriere nel corso del periodo di riferimento del 2019 (incassi in c/competenza e in conto residui);

il totale degli spazi finanziari acquisiti nel 2019, il cui importo è valorizzato in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/19 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle regioni a statuto ordinario, in attuazione della legge e dei patti di solidarietà nazionali riferiti agli esercizi 2018 e 2019;

i titoli di spesa 1, 2 e 3 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella prima colonna sono indicate le spese valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, costituite dagli impegni riguardanti le spese finali registrati nel periodo di riferimento dell'esercizio 2019 e dagli stanziamenti aggiornati riguardanti l'esercizio 2019, iscritti in spesa del bilancio di previsione 2019-2021, relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa. Il fondo pluriennale di spesa indica l'importo effettivamente costituito, a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili prevedono la costituzione del fondo pluriennale anche in assenza della registrazione di impegni. Con riferimento al monitoraggio relativo al 31 dicembre 2019, il fondo pluriennale di spesa indica l'importo effettivamente costituito, a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili prevedono la costituzione del fondo pluriennale anche in assenza della registrazione di impegni. Con riferimento al titolo secondo della spesa, il fondo pluriennale vincolate è valorizzato al netto delle quote finanziate da debito. Nella seconda colonna sono indicati i pagamenti effettuati dal tesoriere nel periodo di riferimento del 2019 (pagamenti in c/competenza e in conto residui), e non sono valorizzate le voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

gli spazi finanziari ceduti ad altre regioni a statuto ordinario nell'ambito dei patti nazionali sanciti nel 2018 e nel 2019, i cui importi sono valorizzati in automatico dall'applicativo del pareggio in considerazione delle informazioni risultanti dal modello 5OB/19. La seconda colonna non deve essere compilata;

il saldo tra l'anticipazione erogata dalla Tesoreria dello Stato per il finanziamento della sanità e le regolazioni contabili effettuate nell'esercizio per i relativi rimborsi, da inserire solo nella seconda colonna, riguardante i dati di cassa;

gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati, inseriti in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra le voci riguardanti gli spazi acquisiti e quelle relative ai relativi utilizzi, risultanti dalla sezione 2. La seconda colonna non deve essere compilata.

La voce O «Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica» è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, incrementata del fondo pluriennale di entrata e degli spazi finanziari acquisiti se effettivamente utilizzati per gli investimenti, al netto degli spazi finanziari ceduti ad altre amministrazioni pubbliche. Con riferimento alla colonna riguardante i risultati di cassa, il saldo è determinato facendo riferimento anche alla voce J.

Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica è necessario confrontare il saldo conseguito con l'obiettivo cui l'ente è tenuto (la voce *P)*, determinato in considerazione degli obblighi di conseguire un saldo positivo previsti:

1) dall'art. 1, comma 841, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle regioni medesime, per il settore non sanitario, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni

di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato, nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 833, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla legge; nell'esercizio 2020 è realizzato attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 833 e 835, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla legge;

2) dall'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.

L'obiettivo del saldo di cassa previsto dall'art. 1, comma 479, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (facoltativo) è sempre pari a zero.

L'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 è conseguito se, nella prima colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera *O)* e l'obiettivo di cui alla lettera *P)* è pari a zero o positiva.

Il pareggio di bilancio in termini di cassa di cui all'art. 1, comma 479, lettera *a)*, della legge n. 232 del 2016 è conseguito se nella seconda colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera *O)* e l'obiettivo di cui alla lettera *P)* è pari a zero o positiva.

La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi sopra evidenziati è effettuata con riguardo ai dati riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio finale (al 31 dicembre 2019). Pertanto, l'invio dei modelli di monitoraggio al 30 settembre che riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio a consuntivo.

B.3. *La sezione 2: analisi degli spazi finanziari acquisiti e degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 833 e 834, della legge 28 dicembre 2018, n. 145* — La sezione 2 del modello 1SF/19 consente il monitoraggio sia dell'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dalle regioni a statuto ordinario nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, sia degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 833 e 834, della legge 28 dicembre 2018, n. 145.

Per gli spazi finanziari acquisiti nel 2019 in attuazione del patto di solidarietà nazionale orizzontale (art. 4, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21/2017), del patto di solidarietà nazionale verticale, chiusura contabilità speciali nel 2018 (art. 1, comma 791, legge n. 205/2017), e dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017, sono previste le seguenti voci:

a) «Spazi acquisiti nel 2019», il cui importo è valorizzato in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/19 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle regioni in attuazione della legge, delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionali riferiti agli esercizi 2018 e 2019;

b) «Impegni per investimenti esigibili nel 2019», finanziati con avanzo di amministrazione o con il debito, il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente;

c) «FPV c/cap. al netto del debito», costituito in spesa dell'esercizio 2019 a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, o nei casi in cui i principi contabili consentono la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza degli impegni, il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente;

d) «Spazi acquisiti nel 2019 e non utilizzati», il cui importo è determinato in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra la voce di cui alla lettera *a)* e le successive voci.

Per la verifica degli investimenti effettuati in attuazione dell'art. 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016, le voci 1), 5) e 6) della sezione 2 del prospetto 1SF/19 prevedono una differente articolazione, diretta a consentire la verifica dei nuovi investimenti esigibili nel 2019, per un importo pari almeno a quello previsto per tale esercizio dal profilo temporale individuato dai commi 495-*bis* e 495-*ter* della citata legge n. 232 del 2016, anche attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP *MOP)* ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il comma 495-*ter* definisce «nuovi» gli investimenti se:

effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti;

se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP *MOP)* ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229.

Le voci 1), 5) e 6) della sezione 2 del prospetto 1SF/19 sono articolate nelle seguenti lettere riguardanti i nuovi investimenti esigibili nel 2019 finanziati dal risultato di amministrazione e dal debito a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016:

a) «Impegni per nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2019, concernenti opere pubbliche». In particolare, la voce 1a) riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495-*ter* della legge n. 232/2016 nell'ambito del patto nazionale verticale del 2019 per l'esercizio 2019, mentre la voce 5a) riguarda gli impegni esigibili nel 2019 effettuati in relazione agli spazi acquisiti nel 2018 in attuazione del medesimo comma 495-*ter* della legge n. 232/2016, e la voce 6a) riguarda gli impegni esigibili nel 2019 effettuati a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 495-*bis*, legge n. 232/2016. Sia per impegni di cui alla voce 1a), che per gli impegni di cui alle voci 5a) e 6a), in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, la regione deve valorizzare il campo «Tipologia di finanziamento - Regioni patto nazionale - comma 495, legge n. 232/2016». Al riguardo si rappresenta che per opere pubbliche si intendono gli investimenti in corso di realizzazione o progettazione (si esclude quindi la manutenzione ordinaria), come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera *pp)*, decreto legislativo n. 50/2016: «il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica»;

b) «Impegni per altri nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2019, non riguardanti opere pubbliche, non oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011»;

c) «Impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2019, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche», concessi a valere degli spazi acquisiti, ai sensi del comma 495, legge n. 232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al de-

creto legislativo n. 229/2011, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 196/2009 e gli ulteriori soggetti di cui all'art. 2-*bis* del decreto legislativo n. 33/2013 che realizzano opere pubbliche. (1) In attuazione dell'intesa sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 le regioni a statuto ordinario assumono le iniziative necessarie affinché le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2019 a valere degli spazi finanziari di cui all'art. 1, comma 495-*ter*, legge n. 232 del 2016, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, valorizzando il campo «Tipologia di finanziamento - Trasferimento regioni 2019 - Patto nazionale verticale»;

d) «Impegni per altri investimenti indiretti esigibili nel 2019», non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari non sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, in sede di monitoraggio MOP-BDAP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, con riferimento a tutti gli spazi acquisiti per i patti di solidarietà nazionale, le regioni devono valorizzare come segue il campo «Tipologia di spazi finanziari»:

con la voce «Patto nazionale 2019 - Avanzo» nel caso di investimento finanziato da avanzo;

con la voce «Patto nazionale 2019 - Debito» nel caso di ricorso a indebitamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 508, della legge n. 232 del 2016 «Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto».

(1) L'art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede:

1. ai fini del presente decreto, per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

2. la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; 3. la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Attraverso la voce 7), la sezione 2 consente di determinare gli spazi finanziari da rinviare agli esercizi 2020 e successivi ai sensi dell'art. 1, commi 788 - 790 della legge n. 205 del 2017, nel caso in cui le risorse accertate a seguito della chiusura nel 2019 delle contabilità speciali in materia di protezione civile, non sono state interamente utilizzate nel corso del medesimo esercizio. L'importo degli spazi finanziari attribuiti agli esercizi successivi deve corrispondere a quello inserito nel modello «Richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 nell'ambito del patto nazionale verticale - contabilità speciali (anno di riferimento 2019)», trasmesso entro il 20 gennaio 2020. In caso di mancata corrispondenza, è necessario aggiornare il modello del patto nazionale verticale - contabilità speciali anno 2020, inviando a assistenza.cp@mef.gov.it una e-mail di richiesta di riapertura del modello.

La voce 8) evidenzia la realizzazione dei nuovi investimenti diretti e indiretti per l'esercizio 2019, previsti dall'art. 1, commi 833 e 834 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, come individuati nella tabella 4 allegata alla legge medesima. Ciò in attuazione del comma 839 della citata legge n. 145/2018 il quale prevede che, entro il 31 marzo 2020, le regioni certificano l'avvenuto impegno dei predetti investimenti diretti e indiretti, effettuati nell'anno precedente sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate e verificati come nuovi, ai sensi del comma 837. Per i predetti impegni, in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, la regione deve:

in caso di investimenti diretti in opere pubbliche, accedere al MOP in sezione anagrafica - Strumento attuativo, valorizzando per singolo CUP identificativo dell'opera la voce «Contributo di cui all'art. 1, comma 833, legge n. 145/2018_investimenti diretti»;

in caso di investimenti indiretti in opere pubbliche assumere le iniziative necessarie affinché le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2019, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP accedendo al MOP, sezione anagrafica - Tipologia di finanziamento, valorizzando per singolo CUP identificativo dell'opera la voce «Contributo di cui all'art. 1, comma 833, legge n. 145/2018_investimenti indiretti».

Il modello 5OB/19 elaborato in automatico dall'applicativo del pareggio, riepiloga gli spazi acquisiti dalle regioni attraverso i patti di solidarietà nazionali, compresi i patti di solidarietà nazionali verticali (art. 1, commi 495, 495-*bis* e 495-*ter* della legge n. 232 del 2016).

Le regioni possono consultare il modello 5OB/19 attraverso l'applicativo del pareggio.

Gli spazi acquisiti per l'esercizio 2019, risultanti dal 5OB/19, sono applicati al modello 1SF/19 in automatico dall'applicativo del pareggio.

ALLEGATO *B*

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio 2019.

A. *Certificazione dei risultati 2019.*

Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2019 le regioni a statuto ordinario certificano i propri risultati per l'anno 2019 attraverso il modello n. 2C/19.

Le informazioni del modello n. 2C/19 della certificazione sono quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2019 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it

È prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello 2C/19 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, già compilato con le informazioni del prospetto di monitoraggio relativo al 31 dicembre 2019.

Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo 2019 è inviato, entro il 31 marzo 2020, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici.

In prossimità del termine del 31 marzo 2020 previsto per la certificazione dei risultati del 2019, le regioni a statuto ordinario, aggiornano i dati inseriti alla fine di gennaio, per tenere conto dell'attività di riaccertamento ordinario posta in essere fino a tale data.

L'obiettivo 2019 è stato conseguito se la voce Q del prospetto, riguardante la differenza tra il saldo di competenza finanziaria realizzato nel 2019 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto per il 2019 è pari a zero o positivo.

Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2019, in attuazione dell'art. 1, comma 479, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati lasciati spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio 2019, condizione che, unitamente al rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione del pareggio 2019, consente di innalzare nell'esercizio 2020 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28.

Per gli enti che hanno compilato la colonna riguardante i dati di cassa (facoltativa), il prospetto della certificazione consente di certificare anche il conseguimento del saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali previsto dall'art. 1, comma 479, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per gli enti che non hanno conseguito l'obiettivo 2019, in attuazione dell'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, il prospetto della certificazione attesta se il mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, è inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, per cui sono applicabili le sanzioni ridotte previste dal medesimo comma 476.

Inoltre, in attuazione dell'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto certifica l'eventuale utilizzo degli spazi finanziari attribuiti per l'esercizio 2019 per una quota inferiore al 90 per cento (se N/G è < 0,9). Qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento gli enti territoriali non possono beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente.

Infine, il prospetto 2C/19 certifica la realizzazione di nuovi investimenti esigibili nel 2019 dalle regioni a statuto ordinario a valere:

a) degli spazi assegnati nel 2017 con riferimento all'esercizio 2019 in attuazione dei commi 495 e 495-*bis*, legge n. 232/2016, a meno che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2019, pari a complessivi 130, sia stata realizzata nel 2017 o nel 2018 attraverso impegni esigibili nel 2017 e nel 2018. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016;

b) degli spazi assegnati nel 2018 con riferimento all'esercizio 2019 in attuazione dei commi 495 e 495-*ter*, legge n. 232/2016, a meno che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2019, pari a complessivi 137 milioni, sia stata realizzata nel 2018 attraverso impegni esigibili nel 2018. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016;

c) degli spazi assegnati nel 2019 con riferimento all'esercizio 2019 in attuazione del comma 495-*ter* della legge n. 232/2016. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016;

d) dei richiamati commi 833 a 834 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, che disciplinano il rilancio e l'accelerazione degli investimenti pubblici delle regioni a statuto ordinario attribuendo per l'anno 2019, un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'intero comparto, con possibilità di rimodulazione degli importi spettanti alle singole regioni, indicati nella tabella 4 allegata alla predetta legge n. 145 del 2018, con accordo da sancire in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 ha disposto l'invio telematico della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal menu funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2019 che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello 2C/19 contenente le risultanze del monitoraggio a tutto il 31 dicembre del proprio ente.

Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.

A tal fine, occorre utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica documento firmato»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.

Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo di bilancio al 31 dicembre 2019, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2020 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Monitoraggio».

Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.

Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it».

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016 è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2020 i dati del monitoraggio del 2019 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.

Allegato A - Modello 1SF/19

MONITORAGGIO SALDO DI BILANCIO 2019 (Art. 1 comma 469 e seguenti, della legge n. 232/2016)

REGIONE .....

importi in migliaia di euro pag 1/2

SEZIONE 1: VERIFICA EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 466 Legge di stabilità 2017)		**ACCERTAMENTI/ IMPEGNI a tutto il....**	**CASSA a tutto il ..... (facoltativo) (2)**
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)		
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)		
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2018	(-)		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	(+)		
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)		
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)		
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)		
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)		
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)		
G) TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1 + 2 + 3 + 4 + 5) (1)	(+)		
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)		
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)		
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2)	(-)		
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)		
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)		
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2)	(-)		
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)		
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)		
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1 + L2)	(-)		
J) Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno) (solo ai fini saldo di cassa)	(+)		
M) TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)		
N) SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI (N=1f+1g+2c+3d+4c)	(-)		
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (**O**=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L+J-M-**N**)			
P) OBIETTIVO DI SALDO (3)			
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (Q=O - P)(4)			

1) *Gli importi riguardanti gli spazi finanziari acquisiti* **o ceduti** nel 2019 attraverso i patti nazionali sono inseriti automaticamente dall'applicativo web del pareggio sulla base delle informazioni del modello 5OB/19.
2) *La trasmissione dei dati di cassa a tutto dicembre 2019 è facoltativa ai sensi dell'articolo 1, comma 479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*

3) *L'obiettivo P è inserito automaticamente dall'applicativo web, per un importo pari al contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 841, lettera a), L 145/2018 incrementato delle risorse derivanti dalla chiusura, nel 2019 delle contabiltà speciali in materia della protezione civile non utilizzate nel corso del medesimo esercizio, da programmare entro il 20 gennaio 20 20 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 . L'obiettivo in termini di cassa è sempre pari a 0.*
4) *L'ente è in equilibrio di bilancio se la differenza tra il saldo conseguito e l'obiettivo è pari a 0 o positivo.*

Allegato A - Modello 1SF/19

MONITORAGGIO SALDO DI BILANCIO 2019 (Art. 1 comma 469 e seguenti, della legge n. 232/2016)

REGIONE ……

importi in migliaia di euro pag 2/2

SEZIONE 2: ANALISI DEGLI SPAZI FINANZIARI ACQUISITI E DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 833 e 834, L. 28 DICEMBRE 2018, n. 145	**Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2019 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)**
1) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale per nuovi investimenti (comma 495-ter, L. 232/2016)	
1a) impegni per nuovi investimenti diretti esigibili nel 2019, concernenti opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016, oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	
1b) impegni per altri nuovi investimenti diretti esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 (non riguardanti opere pubbliche e NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011)	
1c) impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2019, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	
1d) impegni per altri nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 (non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011)	
1e) FPV c/cap. di spesa 2019 al netto del debito per nuovi investimenti, diretti e indiretti, esigibili nel 2020-2023 a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016	
1f) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi (comma 495-ter, L. 232/2016) non utilizzati per investimenti esigibili nel 2019	
1g) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi (comma 495-ter L. 232/2016), non utilizzati per investimenti esigibili negli esercizi 2020-2023- FPV di spesa[5]	
2) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale orizzontale (art. 4 DPCM 21/2017)	
2a) impegni per investimenti esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti con i patti di solidarietà orizzontali	
2b) FPV c/cap. al netto del debito a valere degli spazi acquisiti con i patti di solidarietà orizzontali	
2c) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale orizzontale non utilizzati	
3) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale - chiusura contabilità speciali nel 2017 e nel 2018 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017)	
3a) impegni per investimenti diretti esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti a seguito della chiusura contabilità speciali nel 2017 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017)	
3b) impegni per investimenti diretti esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti a seguito della chiusura contabilità speciali nel 2018 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017)	
3c) FPV c/cap. al netto del debito a valere degli spazi acquisiti della chiusura contabilità speciali nel 2017 e nel 2018 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017)	
3d) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale - chiusura contabilità speciali (articolo 1, comma 787, legge n. 205/2017) e non utilizzati	
4) Spazi acquisiti nel 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017	
4a) Impegni per investimenti diretti esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017	
4b) FPV c/cap. al netto del debito a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017	
4c) Spazi acquisiti nel 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017 e non utilizzati	
5) Verifica, per l'esercizio 2019, dell'utilizzo spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale verticale per nuovi investimenti (comma 495- ter, L. 232/2016)	
5a) impegni per investimenti diretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019 concernenti opere pubbliche a a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
5b) Impegni per altri investimenti diretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
5c) Impegni per investimenti indiretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	
5d) impegni per altri investimenti indiretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
5e) FPV c/cap. di spesa 2019 al netto del debito per investimenti nuovi e aggiuntivi, diretti e indiretti, esigibili nel 2020-2022 a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016	
5f) Spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (comma 495-ter L. 232/2016) e non utilizzati con impegni esigibili 2019	
5g) Spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (comma 495-ter L. 232/2016), non utilizzati per investimenti esigibili negli esercizi 2020-2022 - FPV di spesa [6]	
6) Verifica, per l'esercizio 2019, dell'utilizzo spazi acquisiti nel 2017 con il patto di solidarietà nazionale verticale per nuovi investimenti (comma 495-bis, L. 232/2016)	
6a) impegni per investimenti diretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019 concernenti opere pubbliche a a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
6b) Impegni per altri investimenti diretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
6c) Impegni per investimenti indiretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	
6d) impegni per altri investimenti indiretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
6e) FPV c/cap. di spesa 2019 al netto del debito per investimenti nuovi e aggiuntivi, diretti e indiretti, esigibili nel 2020-2022 a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016	
6f) Spazi acquisiti nel 2017 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (comma 495-bis L. 232/2016), non utilizzati con impegni esigibili 2019	
6g) Spazi acquisiti nel 2017 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (comma 495-bis L. 232/2016), non utilizzati per investimenti esigibili negli esercizi 2020-2021 - FPV di spesa [7]	
7) Risorse derivanti dalla chiusura nel 2019 delle contabiltà speciali in materia della protezione civile non utilizzate nel corso del medesimo esercizio, da programmare entro il 20 gennaio 2020 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 (7a-7b-7c)[8]	
7a) Entrate riversate nel 2019 alle regioni a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile ai fini dell'art. 1, commi 788 della legge n. 205 del 2017.	
7b) Impegni esigibili nel 2019 a valere degli accertamenti 2019 derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai fini dell'art. 1, commi 788 della legge n. 205 del 2017	
7c) FPV di spesa 2019 al netto del debito a valere degli accertamenti 2019 derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai fini dell'art. 1, commi 788 della legge n. 205 del 2017	
8) Verifica, per l'esercizio 2019, dell'utilizzo del contributo per nuovi investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 833 e 834 della L. n. 145 del 2018.	
8a) impegni per nuovi investimenti diretti concernenti opere pubbliche di cui al comma 839 della L.145/2018, oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011 .	
8b) Impegni per altri nuovi investimenti diretti di cui al comma 839 della L.145/2018, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
8c) Impegni per nuovi investimenti indiretti concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, di cui al comma 839 della L.145/2018, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	
8d) impegni per altri nuovi investimenti indiretti di cui al comma 839 della L.145/2018, non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
8e) Investimenti non realizzati rispetto all'importo previsto per il 2019 dalla tabella 4 allegata alla legge n. 145/2018	

***5)** In caso di mancato utilizzo, per gli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495 ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinati a investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2020- 2023, non è prevista l'applicazione della sanzione di cui al comma 475 della medesima legge.*

***6)** In caso di mancato utilizzo, per gli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi dei commi 495-ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinati a investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2020-2022, non è prevista l'applicazione della sanzione di cui al comma 475 della medesima legge.*

***7)** In caso di mancato utilizzo, per gli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi dei commi 495-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinati a investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2020-2021, non è prevista l'applicazione della sanzione di cui al comma 475 della medesima legge.*

***8)** L'importo della voce 7) deve corrispondere a quello inserito nel modello Richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 nell'ambito del patto nazionale verticale - contabilità speciali (anno di riferimento 2020), da trasmettere entro il 20 gennaio 2020. In caso di mandata corrispodenza, aggiornare il modello del patto nazionale verticale - contabilità speciali anno 2020, inviando a assistenza.cp@mef.gov.it una mail di richiesta di riapertura del modello.*

Allegato B - Modello 2C/19

Saldo di bilancio 2019 (Art. 1, comma 463 e seguenti, della legge n. 232/ 2016)
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2019

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2020

REGIONE ……...

VISTI i risultati della gestione di competenza finanziaria dell'esercizio 2019;

VISTE le informazioni sul monitoraggio degli equilibri tra entrate e spese finali 2019 trasmesse da questo Ente all'apposito sito web

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

	RISULTATI 2019	dati di competenza finanziaria	dati di cassa (facoltativo)
A	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA		
B+C+D+E+F	ENTRATE FINALI		
G	TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI		
H+I+L	SPESE FINALI		
M	TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI		
N	SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI		
O	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M-N)		
P	OBIETTIVO DI SALDO		
Q	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (Q = O - P)		

Sulla base delle predette risultanze si certifica che nell'esercizio 2019:

☐ **è stato conseguito l'obiettivo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali** *(Q è pari a 0 o positivo)*

☐ l'obiettivo di competenza finanziaria è stato conseguito lasciando spazi finanziari inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali

☐ è stato conseguito anche il saldo di cassa tra entrate finali e spese finali di cui al comma 479, L 232/2016 *(Q è pari a 0 o positivo)*

☐ **non è stato conseguito l'obiettivo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali** *(Q è negativo - si applicano le sanzioni di cui al comma 475, L 232/2016*)

☐ il mancato conseguimento dell'obiettivo di competenza finanziaria è inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali *(si applicano le sanzioni di cui al comma 476, L 232/2016)*

☐ gli spazi acquisiti nell'esercizio sono stati utilizzati per una percentuale inferiore al 90% *(l'ente non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio 2020)*

☐ gli impegni esigibili nel 2019 per nuovi investimenti effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-ter, L 232/2016 acquisiti nel 2019 sono stati registrati *(altrimenti si applicano le sanzioni di cui ai commi 475)*

☐ gli impegni esigibili nel 2019 per nuovi investimenti effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-ter, L 232/2016 acquisiti nel 2018 sono stati registrati *(altrimenti si applicano le sanzioni di cui ai commi 475)*

☐ gli impegni esigibili nel 2019 per gli investimenti nuovi e aggiuntivi effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-bis, L 232/2016, acquisiti nel 2017 sono stati registrati *(altrimenti si applicano le sanzioni di cui ai commi 475)*

☐ *gli impegni esigibili nel 2019 per gli investimenti nuovi di cui all'art. 1, comma 837, L 145/2018 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui al comma 840)*

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Mod. 5OB/2019

PAREGGIO DI BILANCIO 2019

ANALISI VARIAZIONE SALDO DI FINANZA PUBBLICA di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016

REGIONE ……

RIEPILOGO SPAZI CEDUTI	2019	2020
Totale spazi ceduti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale orizzontale (articolo 4 del DPCM di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012)		
TOTALE SPAZI CEDUTI	**0**	**0**
RIEPILOGO SPAZI ACQUISITI	**2019**	**2020**
Totale spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (comma 495-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232)		
Totale spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale 2018 - chiusura contabilità speciali nel 2017 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017)		
Totale spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale verticale 2019 - chiusura contabilità speciali nel 2018 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017)		
Totale spazi acquisiti con il patto di solidarietà nazionale orizzontale 2019 (articolo 4 del DPCM di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012)		
Spazi acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017		
TOTALE SPAZI ACQUISITI	**0**	**0**

19A06917